

CIRCOLARE NR 06/2022

Decreto Energia

Con la presente Vi comunichiamo le novità introdotte dal DL. n. 17/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 n. 50, il quale ha previsto una serie di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale.

INDICE

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Credito d'imposta "imprese energivore" (Art. 4) | Pag. 02 |
| 2. | Credito d'imposta imprese a forte consumo di gas naturale (Art. 5) | Pag. 03 |
| 3. | Interventi in favore del settore dell'autotrasporto (Art. 6) | Pag. 04 |
| 4. | Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese (Art. 8) | Pag. 04 |
| 5. | Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (Art. 9) | Pag. 05 |
| 6. | Rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Art. 29) | Pag. 05 |

1) CREDITO D'IMPOSTA "IMPRESE ENERGIVORE" (ART. 4)

È riconosciuto un **contributo straordinario** a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al **20 per cento delle spese sostenute** per la **componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata** nel **secondo trimestre 2022**.

Possono accedere solo i **soggetti che**:

- **hanno un forte consumo di energia** elettrica, ovvero con consumo maggiore di 1 gWh all'anno, cioè maggiore ad 1 milione di Chilowattora. (Sarà cura di ogni cliente, tramite l'analisi della fattura, verificare i propri consumi);
- i cui **costi per kWh** della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh **superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019;
- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE;
- oppure, pur non rientrando nei settori sopra indicati, sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, non è soggetto ai limiti di compensazione, non concorre alla formazione né del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Infine, il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022.

2) CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE (ART. 5)

Alle **imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un **contributo straordinario**, sotto forma di credito di imposta, pari al **15 per cento della spesa** sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici **diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il **prezzo di riferimento** del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

I soggetti beneficiari sono le imprese operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, che hanno **consumato**, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un **quantitativo di gas naturale** per usi energetici **non inferiore al 25 per cento** del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per le caratteristiche del credito d'imposta si rimanda a quanto illustrato al punto 1).

3) INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO (ART. 6)

Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto è aumentata, per l'anno 2022, **la deduzione forfettaria** delle spese non documentate degli **autotrasportatori**.

Alle **imprese esercenti attività logistica** e di **trasporto delle merci** in conto terzi con **mezzi di trasporto** di ultima generazione **Euro VI/D**, è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di **credito d'imposta** nella misura del **15 per cento del costo di acquisto**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **del componente AdBlue** necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Alle **imprese esercenti attività logistica** e di **trasporto delle merci** in conto terzi con **mezzi di trasporto** ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a **metano liquefatto**, è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo sotto forma di **credito d'imposta** nella misura pari al **20 per cento delle spese sostenute**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, **per l'acquisto di gas** naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Per le caratteristiche del credito d'imposta si rimanda a quanto illustrato al punto 1).

4) SOSTEGNO ALLE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (ART. 8)

È stato prorogato il termine previsto dal Dl. n 23/2020 volto a garantire la liquidità finanziaria alle imprese maggiormente colpite dall'emergenza pandemica COVID-19 e, nello specifico, l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono stati estesi al 30 giugno 2022:

- la concessione di tali garanzie;
- il periodo di esenzione dal pagamento della commissione una tantum da versare al Fondo introdotta dalla Finanziaria 2022.

I soggetti beneficiari sono le imprese con comprovate esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.

5) SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (ART. 9)

È stata **semplificata la procedura** per l'installazione di **impianti solari, fotovoltaici e termici**, ora considerati **manutenzione ordinaria**, procedura amministrativa non più subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati neppure di natura paesaggistica. A tali impianti sono equiparate le opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, cioè gli scavi e i collegamenti aerei, sia negli edifici sia nelle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. **Rimangono i limiti** per gli interventi nelle **zone** soggette a **tutela paesaggistico ambientale** oltre ai limiti di intervento su singoli **immobili vincolati** per il loro specifico pregio.

6) RIVALUTAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 29)

È stata prevista la possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

L'intervento normativo fissa:

- il 1° gennaio 2022 come data di possesso del bene oggetto di affrancamento;
- il **15 giugno 2022** come termine per l'**asseverazione della perizia** di stima e per il **versamento** della prima o unica rata di **imposta sostitutiva** che si applica nella misura del **14%** indifferenziatamente alle varie casistiche.

Per qualsiasi chiarimento Vi invitiamo a rivolgervi al Vostro professionista di riferimento.